

1. OGGETTO

Alle condizioni previste nel Contratto, il Venditore vende all'Acquirente, che accetta, i Prodotti come identificati nelle condizioni particolari d'acquisto.

Il Contratto è composto dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto (saranno applicabili gli articoli coerenti con l'oggetto contrattuale nel caso specifico individuato nella documentazione allegata) e dalle condizioni particolari d'acquisto di volta in volta definite a mezzo: Ordine e/o Conferma d'ordine e/o Modulo d'Acquisto o diversa documentazione all'uopo identificata dalle Parti.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita avranno validità, si applicheranno e si intenderanno pertanto come accettate, anche con riferimento ad ogni successivo Ordine e/o Conferma d'ordine e/o Modulo d'Acquisto che verrà, di volta in volta, effettuato dall'Acquirente e, più in generale, in relazione ad ogni rapporto commerciale che intercorrerà tra le Parti. Di conseguenza, in tali ipotesi, le Condizioni Generali di Vendita avranno efficacia retroattiva al momento della sottoscrizione del singolo Ordine e/o Conferma d'ordine e/o Modulo d'Acquisto. Rimane quindi esclusa l'applicabilità dei termini e delle Condizioni di Acquisto del Compratore. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto devono intendersi prevalenti su qualsiasi previsione eventualmente inserita dal Compratore in ogni successivo Ordine e/o Conferma d'ordine e/o Modulo d'Acquisto.

2. GARANZIA

Il periodo di garanzia sarà di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data effettiva di consegna del rispettivo Prodotto o Servizio all'Acquirente. Qualora un Prodotto o Servizio non sia conforme alle garanzie di cui alla presente clausola 2, il Venditore sarà tenuto a farsi carico a proprie spese della riparazione dei Prodotti o della sostituzione degli stessi con nuovi Prodotti esenti da difetti, a scelta dell'Acquirente, salvo il caso in cui l'Acquirente annulli l'acquisto in questione in toto o in parte. La riparazione e la sostituzione dovranno essere effettuate tempestivamente su richiesta. Quando viene corretto un difetto secondo quanto indicato nel paragrafo che precede, il Venditore sarà responsabile dei difetti presenti nel Prodotto sostituito o riparato alle stesse condizioni di quelle applicabili al Prodotto originale, per un periodo di ventiquattro (24) mesi.

Qualora il Venditore non adempia ai propri obblighi di cui sopra entro una tempistica ragionevole indicata dall'Acquirente, l'Acquirente potrà - fermi restando gli altri interventi disponibili - intraprendere personalmente, o dando incarico ad un terzo, gli interventi correttivi necessari a rischio e spese del Venditore. Eventuali mancanze a livello di consegne o servizi, rilevate al momento dell'accettazione, dell'ispezione, o della messa in servizio potranno essere oggetto di intervento correttivo immediato da parte dello stesso Acquirente, o di un terzo, a spese del Venditore, senza la necessità di fissare un'ulteriore scadenza qualora il Venditore abbia provveduto con consegna o fornitura in ritardo. Questa stessa disposizione si applica anche quando l'Acquirente abbia un interesse particolare a una riparazione immediata o ad una consegna in sostituzione in caso di urgenza o al fine di evitare esso stesso dei ritardi.

3. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Acquirente può risolvere immediatamente il Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti del Venditore in uno dei seguenti casi o al verificarsi di altri eventi analoghi:

- insolvenza del Venditore;
- presentazione di un'istanza volontaria di fallimento da parte del Venditore;
- presentazione di un'eventuale istanza di fallimento non volontario nei confronti del Venditore, a condizione che tale istanza non sia oggetto di rinuncia o annullata entro 15 giorni dalla presentazione;
- nomina di un curatore fallimentare o di un amministratore fiduciario per il Venditore; o
- compimento di atti finalizzati a una moratoria, ricostruzione o concordato o accordo analogo con uno qualsiasi dei creditori del Venditore, o
- il Venditore provoca o diventa oggetto di una procedura avente un effetto analogo a uno qualsiasi dei suddetti eventi in una qualsiasi giurisdizione.

4. CESSAZIONE PER GIUSTA CAUSA O MANCATA ESECUZIONE

Fermo restando gli altri diritti comunque concessi alle parti in relazione alla risoluzione del Contratto, nel caso in cui una delle parti sia in violazione rispetto ad un obbligo essenziale previsto dal Contratto e non corregga il proprio inadempimento o violazione entro 30 giorni (o periodo di tempo più breve se ragionevole dal punto di vista commerciale date le circostanze) dal ricevimento di una diffida scritta dall'altra parte che indichi tale inadempimento o violazione, la parte non inadempiente avrà il diritto di risolvere il Contratto - senza responsabilità nei confronti dell'altra parte - ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile inviando una comunicazione scritta all'altra parte.

Inoltre, fatto salvo ogni altro diritto comunque riconosciuto alle parti in relazione alla risoluzione del Contratto, l'Acquirente avrà anche il diritto di risolvere immediatamente il Contratto, senza responsabilità nei confronti del Venditore, mediante una comunicazione da inviare al Venditore ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora il Venditore risulti inadempiente rispetto a uno dei seguenti obblighi e non corregga il proprio inadempimento o violazione entro 30 giorni (o periodo di tempo più breve se ragionevole dal punto di vista commerciale, date le circostanze) dal ricevimento di una diffida scritta da parte dell'Acquirente che specifichi tale inadempimento o violazione:

- obblighi di eseguire i Servizi e di produrre i Prodotti in conformità alle specifiche concordate, ai disegni, ai campioni o alle descrizioni forniti, con materiale di buona qualità, secondo gli standard di lavorazione previsti e

privi di difetti, e obblighi di consegnare i Prodotti e/o eseguire i Servizi secondo le tempistiche concordate;

- obbligo di fornire all'Acquirente le parti di ricambio.

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Venditore conviene:

a) di difendere, manlevare e indennizzare l'Acquirente, i suoi successori e i suoi clienti contro qualsiasi pretesa di violazione (tra l'altro, di brevetti, marchi, diritti d'autore, diritti di design industriale o altri diritti di proprietà, o uso improprio o appropriazione indebita di segreti commerciali) e i conseguenti danni e spese comunque sostenuti in relazione ai Prodotti o ai Servizi oggetto del contratto, ivi incluse quelle pretese relative ai casi in cui il Venditore abbia fornito solo una parte dei Prodotti o dei Servizi; il Venditore rinuncia espressamente a qualsiasi rivendicazione nei confronti dell'Acquirente se tale violazione è stata determinata dalla necessità di attenersi alle specifiche dell'Acquirente o è stata causata da dolo o grave colpa dell'Acquirente;

b) che l'Acquirente o il subappaltatore dell'Acquirente ha il diritto di riparare, ricostruire, rifare, applicare e utilizzare i Prodotti consegnati ai sensi del Contratto senza il pagamento di alcuna royalty o altro compenso speciale al Venditore; e

c) che le informazioni tecniche e le specifiche divulgate dall'Acquirente al Venditore o le parti prodotte sulla base di disegni e/o specifiche dell'Acquirente non possono essere utilizzate per uso proprio del Venditore o trasferite a terzi senza l'espressa approvazione scritta dell'Acquirente.

6. INFORMAZIONI TECNICHE DIVULGATE

Le informazioni tecniche o le specifiche divulgate dal Venditore all'Acquirente, sia in relazione ai Prodotti o ai Servizi o comunque durante il periodo di validità del presente documento, rimangono di proprietà del Venditore e non possono essere brevettate né oggetto di alcun altro diritto di proprietà intellettuale da parte dell'Acquirente.

Le informazioni tecniche o le specifiche divulgate dall'Acquirente al Venditore, in relazione ai Prodotti o ai Servizi o diversamente durante il periodo di validità del presente documento, rimangono di proprietà dell'Acquirente e non possono essere brevettate né oggetto di alcun altro diritto di proprietà intellettuale da parte del Venditore.

7. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO

Il Venditore provvederà a tenere indenne e manlevare l'Acquirente a fronte di qualsiasi responsabilità, rivendicazione, richiesta o spesa per danni a cose o persone (incluso il decesso) causati dai Prodotti o dai Servizi a terzi e all'Acquirente o ai suoi dipendenti o a qualsiasi altra persona, derivante da o connessa all'esecuzione del lavoro da parte del Venditore, ad eccezione di quegli eventi causati da dolo o colpa grave dell'Acquirente. Qualora il Venditore esegua un qualsiasi lavoro presso i locali dell'Acquirente o utilizzi beni dell'Acquirente, sia all'interno che all'esterno dei locali dell'Acquirente, il Venditore provvederà a tenere indenne e indennizzare l'Acquirente a fronte di qualsiasi responsabilità, reclamo, richiesta o spesa per danni a cose o persone (compreso il decesso) all'Acquirente, ai suoi dipendenti o a qualsiasi altra persona derivanti o connessi all'esecuzione del lavoro o all'uso dei beni dell'Acquirente da parte del Venditore, fatti salvi i casi in cui la responsabilità, il reclamo o la richiesta facciano seguito esclusivamente alla negligenza dell'Acquirente.

8. ASSISTENZA E PARTI DI RICAMBIO

Il Venditore fornirà all'Acquirente i pezzi di ricambio o le parti di ricambio con lo stesso design, caratteristiche e funzione necessari allo stesso per soddisfare il proprio fabbisogno corrente di parti di ricambio e di prestazioni di assistenza sul modello corrente al prezzo (o ai prezzi) stabiliti nel Contratto. Qualora la merce sia costituita da sistemi o moduli, il Venditore venderà i componenti o le parti che compongono il sistema o il modulo al prezzo o ai prezzi che, complessivamente, non supereranno il prezzo del sistema o modulo dedotti i costi di montaggio. Nel corso del periodo di 5 anni successivo al completamento degli acquisti del modello corrente da parte dell'Acquirente, il Venditore venderà all'Acquirente merce idonea a soddisfare il fabbisogno dell'Acquirente di pezzi di ricambio e di prestazione di assistenza per il modello vecchio. Ove non diversamente concordato dall'Acquirente, il prezzo (o i prezzi) durante il primo anno di tale periodo saranno quelli in vigore alla conclusione degli acquisti di modelli correnti. Per la parte restante di tale periodo, il prezzo o i prezzi delle merci saranno quelli concordati dalle parti. Ove richiesto dall'Acquirente, il Venditore metterà a disposizione, senza costi aggiuntivi, la documentazione per l'assistenza e altri materiali per supportare le attività di vendita di parti di ricambio dell'Acquirente.

Gli impegni del Venditore di cui alla presente clausola 8 rimarranno validi anche dopo la risoluzione del Contratto e si applicheranno per l'intero periodo necessario a soddisfare il fabbisogno dell'Acquirente di parti di ricambio e di prestazione di assistenza per modelli correnti e vecchi, come sopra indicato. Il Venditore prende inoltre atto che tale impegno è di vitale importanza per l'Acquirente e che costituisce elemento essenziale del Contratto.

9. RESPONSABILITÀ E FORFAIT DANNI

In caso di violazione di uno qualsiasi dei termini del Contratto da parte del Venditore, il Venditore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per tutte le perdite dirette, i danni, i costi e le spese causate dagli atti o dalle omissioni del Venditore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi, le spese e le perdite sostenute dall'Acquirente:

- nell'ispezionare, smistare, riparare, ricostruire o sostituire tali Prodotti non conformi, compresi i compensi per il lavoro straordinario e i costi di partecipazione in eccesso;
- in relazione a interruzioni della produzione, compresi i costi di manodopera per il personale inattivo; o
- ivi per implementare campagne di richiamo o altre azioni correttive.

Qualora i Prodotti o i Servizi non vengono consegnati al momento della consegna (come definito in un allegato relativo agli ordini, alla consegna e alla logistica), l'Acquirente avrà diritto, oltre all'eventuale risarcimento di cui al primo capoverso che precede, a un risarcimento nella misura di un forfait prestabilito a partire dalla data in cui la consegna avrebbe dovuto avere luogo. I danni saranno liquidati nella misura dell'uno per cento (1%) del prezzo d'acquisto per ogni settimana di ritardo iniziata. L'importo del forfait di danni prestabilito non potrà superare il dieci (10) per cento del prezzo di acquisto e sarà calcolato sulla parte del prezzo di acquisto imputabile alla parte dei Prodotti e Servizi che non può essere utilizzata dall'Acquirente o che non può essere a disposizione dell'Acquirente a causa del ritardo.

Fatti salvi i casi di colpa grave, dolo, titolo, garanzia, responsabilità da prodotto, violazione dei diritti di proprietà intellettuale e appropriazione indebita, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per eventuali danni e perdite indirette o conseguenti, come ad esempio lucro cessante o perdita di opportunità d'affari. Resta inteso che, in ogni caso, la responsabilità limitata prevista nel presente documento non si applica ai danni derivanti da violazioni causate da dolo o colpa grave della parte inadempiente né a qualsiasi altra responsabilità che non possa essere esclusa o limitata ai sensi della legge applicabile.

10. CAMPIONI

Il Venditore, a seguito di una richiesta dell'Acquirente, dovrà fornire all'Acquirente un campione del Prodotto, che dovrà essere approvato dall'Acquirente prima che inizino le consegne in serie, se non diversamente concordato. Il campione deve essere rappresentativo della futura produzione in serie alle condizioni applicabili a tale produzione in serie.

I risultati delle prove, compresa la misurazione delle caratteristiche fisiche e funzionali potenziali di pertinenza, dovranno essere documentati in un protocollo e allegati alla consegna del campione. Dopo l'approvazione del campione da parte dell'Acquirente, il Venditore non potrà implementare alcuna modifica che possa influire sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto, salvo il caso in cui non sia stata espressamente e anticipatamente approvata dall'Acquirente.

11. CONTROLLO, TEST E DOCUMENTAZIONE

Le procedure del Venditore per il controllo e il collaudo devono garantire che tutti i test e le attività di controllo siano eseguiti prima della consegna all'Acquirente al fine di verificare il rispetto delle specifiche del Prodotto. I risultati dei test e dei controlli effettuati dovranno essere documentati e, su richiesta, presentati all'Acquirente.

Poiché l'Acquirente non ha la capacità di controllare la qualità del Prodotto attraverso test istantanei, il Venditore provvederà a supervisionare e controllare tutti gli elementi del processo produttivo, di collaudo e di consegna per garantire la qualità. Il Venditore conserverà tutti i documenti relativi al processo di controllo della qualità e, su richiesta, li metterà a disposizione dell'Acquirente o dei suoi rappresentanti.

12. PREZZI E PRESTAZIONI DI PRODUZIONE

I prezzi sono validi per il periodo del Contratto qui indicato e rimarranno validi fino al raggiungimento di un nuovo accordo sui prezzi. Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore fornirà una ripartizione del prezzo di ogni Prodotto o Servizio con una specifica dettagliata di tutti gli elementi che compongono il prezzo. I prezzi dei Prodotti che sono inclusi nel Contratto possono essere soggetti a revisione per quanto riguarda il prezzo di mercato e/o gli adeguamenti dei costi dei materiali o dei componenti utilizzati. A seguito di tale revisione, l'Acquirente potrà aprire le trattative sui prezzi con il Venditore e il Venditore dovrà partecipare a tali trattative in buona fede.

13. FATTURAZIONE

Il Venditore potrà inviare la fattura soltanto dopo la consegna o prestazione del relativo Prodotto o Servizio. Le fatture dovranno indicare chiaramente l'ordine e il numero di contratto dell'Acquirente, il numero di tariffa doganale, la quantità consegnata, la data di consegna, il numero identificativo dell'imballaggio e il prezzo per ogni codice articolo dell'Acquirente.

In caso di consegna da un paese diverso dall'Italia, dovranno inoltre essere fornite informazioni relative al prodotto stesso, numero e all'indirizzo del fornitore del Venditore, al codice doganale per ogni articolo, al peso (escluso l'imballaggio) per ogni articolo e al peso netto totale della consegna con eventuali costi di imballaggio come articolo specifico a sé stante. Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore dovrà essere in grado di fornire immediatamente all'Acquirente le informazioni di cui sopra, qualora le stesse non siano state indicate correttamente in fattura. Ciascuna fattura dovrà essere espressa nella stessa valuta concordata e dovrà essere inviata all'indirizzo fornito dall'Acquirente.

14. COSTI AGGIUNTIVI

Gli addebiti che non compaiono in un allegato relativo a prodotti, servizi, prezzi, o che non sono stati concordati per iscritto, non sono validi e non potranno essere addebitati all'Acquirente.

15. COMPENSAZIONE

L'Acquirente ha il diritto di compensare qualsiasi somma a credito nei confronti del Venditore con le fatture del Venditore o le somme a carico dell'Acquirente.

16. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE

L'approvvigionamento di tutti i componenti e materiali è responsabilità del Venditore e dovrà essere adeguato, se necessario, per soddisfare gli ordini o i programmi di consegna dell'Acquirente. I componenti e i materiali necessari dovranno essere basati sui tempi di evasione previsti e le quantità dell'ordine dovranno essere adeguate alle esigenze dell'Acquirente come stabilito in via definitiva in un ordine o in un programma di consegna, assicurando la disponibilità di un massimo di tre (3) mesi di fabbisogno di materiale, salvo diverso accordo tra le Parti.

SAMET SRL a socio unico

Società di Toyota Material Handling Italia Srl

Via Yuri Gagarin 48/50/52

59100 Prato

Tel.0574 634026 - 0583 216463 Fax 0574 634031

commerciale@grupposamet.com

www.sametcarrellelevatori.com

Cod.Fisc. 03150830481 -

P.Iva 00290530971

R.E.A. n.PO307340 Reg.Imp. PO 03150830481

Capitale Sociale € 46.480,00 i.v.

Il Venditore è responsabile della continua raccolta di informazioni sui materiali e/o sui componenti dei subfornitori utilizzati per la fabbricazione dei Prodotti. Ove si preveda la cessazione della produzione di qualsiasi componente, il Venditore contatterà immediatamente l'Acquirente. Il Venditore potrà, previo accordo scritto con l'Acquirente, acquistare, in nome e per conto dell'Acquirente, i volumi concordati di tali componenti. Ove non diversamente concordato, per garantire la titolarità dei componenti, il destinatario della fattura sarà l'Acquirente all'indirizzo del Venditore. Fatto salvo quanto previsto dalla clausola 13, il Venditore pagherà i componenti e il costo dell'acquisto sarà specificatamente fatturato all'Acquirente. Se richiesto dall'Acquirente, il Venditore invierà immediatamente all'Acquirente i componenti di proprietà dell'Acquirente.

17. CONDIZIONI COMMERCIALI E PASSAGGIO DEL RISCHIO
Tutte le condizioni commerciali concordate saranno interpretate in conformità agli Incoterms® 2010 e il passaggio del rischio avverrà quando i Prodotti o le parti saranno stati consegnati all'Acquirente in conformità a tali condizioni.

18. DOGANA; CONTROLLI DI ESPORTAZIONE
I crediti o i benefici risultanti o derivanti dal Contratto, compresi i crediti commerciali, i crediti all'exportazione o il rimborso di dazi, imposte o tasse, saranno imputabili all'Acquirente. Il Venditore fornirà tutte le informazioni necessarie (compresa la documentazione scritta e i riferimenti delle operazioni elettroniche) per consentire all'Acquirente di ricevere tali benefici o crediti, nonché per adempiere ai propri obblighi doganali, ai requisiti previsti in materia di marcatura o etichettatura di origine e ai requisiti previsti a livello locale in materia di origine del contenuto, ove esistenti. Le licenze di esportazione o le autorizzazioni necessarie per l'esportazione dei Prodotti saranno di responsabilità del Venditore, a meno che l'Acquirente non sia tenuto a richiedere le licenze di esportazione ai sensi dei Regolamenti sul Commercio Estero applicabili, nel qual caso il Venditore fornirà le informazioni necessarie per consentire all'Acquirente di ottenere tali licenze o autorizzazioni. Il Venditore si impegna a compiere gli atti necessari a far sì che i Prodotti o i Servizi siano coperti da programmi di differimento dei dazi o relativi a zone di libero scambio del paese o dei paesi di esportazione/importazione.

19. DIVIETO DI PUBBLICITÀ
Il Venditore dovrà astenersi dal pubblicizzare o pubblicare in alcun modo il fatto che il Venditore abbia accettato di fornire all'Acquirente i Prodotti o i Servizi oggetto del Contratto, salvo non abbia prima ottenuto il consenso scritto dell'Acquirente, e dovrà inoltre astenersi dall'utilizzare marchi o nomi commerciali dell'Acquirente nel materiale pubblicitario o promozionale del Venditore.

20. RISPETTO DELLE LEGGI E APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE
Il Venditore dovrà rispettare le leggi, le norme, i regolamenti, le ordinanze, le convenzioni, i provvedimenti o gli standard dell'ordinamento o degli ordinamenti giuridici applicabili.

Il Venditore dovrà attenersi al Codice di Condotta dei Fornitori di TMHE (<http://www.toyota-forklifts.it>).

Se richiesto dall'Acquirente, il Venditore dovrà fornire all'Acquirente, non più di una volta all'anno, un'autovalutazione scritta secondo il modello fornito dall'Acquirente, che descriva le azioni intraprese o da intraprendere da parte del Venditore per assicurare il rispetto del Codice di Condotta.

L'Acquirente e/o una terza parte nominata dall'Acquirente e ragionevolmente di gradimento per il Venditore avrà il diritto di effettuare - anche presso la sede del Venditore - ispezioni al fine di verificare il rispetto del Codice di Condotta da parte del Venditore. Le ispezioni potranno svolgersi soltanto previa comunicazione scritta, nel corso del normale orario di lavoro, conformemente alla legge applicabile in materia di protezione dei dati personali e non potranno interferire irragionevolmente con le attività aziendali del Venditore né violare accordi di riservatezza tra il Venditore e terze parti. Il Venditore dovrà ragionevolmente collaborare nell'ambito delle ispezioni svolte.

In aggiunta a qualsiasi altro diritto che l'Acquirente possa avere, in caso di (i) inosservanza grave o ripetuta, da parte del Venditore, rispetto al Codice di Condotta, o (ii) rifiuto da parte del Venditore di riconoscere il diritto di ispezione dell'Acquirente come sopra previsto, dopo che l'Acquirente avrà dato al Venditore un ragionevole preavviso e una ragionevole opportunità di intervenire per sanare l'inosservanza, l'Acquirente potrà risolvere il Contratto e annullare qualsiasi Ordine di Acquisto emesso ai sensi del presente documento senza alcuna responsabilità.

21. RISERVATEZZA
Ai fini della presente clausola 21, per Informazioni Riservate si intendono tutte le informazioni (orali o scritte) e i documenti (su qualsiasi supporto) che sono stati divulgati da una parte all'altra parte ai fini del Contratto o comunque in relazione adesso, ad eccezione delle informazioni che sono pubblicamente disponibili o note al pubblico. Entrambe le parti sono disposte a divulgare le Informazioni Riservate solo con l'intesa che la parte ricevente mantenga la riservatezza sulle stesse. Le parti prendono atto che le Informazioni Riservate devono essere mantenute riservate e concordano che non saranno divulgate, diffuse o diversamente rese disponibili a nessuno, ad eccezione degli amministratori o dipendenti della parte ricevente e delle sue società affiliate che hanno necessità di conoscerle per adempiere agli obblighi della parte di pertinenza ai sensi del Contratto. Gli impegni delle parti di cui alla presente clausola 21 continueranno ad avere validità anche dopo la risoluzione del Contratto comunque intervenuta (ad esempio, a titolo esemplificativo, per scadenza del Contratto, per suo annullamento, per recesso o remissione) e continueranno ad applicarsi per un ulteriore periodo di cinque (5) anni dopo tale risoluzione.

L'Acquirente provvederà a comunicare al Venditore alcune Informazioni necessarie per consentire al Venditore di valutare l'opportunità di concludere il suddetto contratto.

Resta inteso che le Informazioni saranno comunicate al Venditore solo per la valutazione di cui al punto che precede. Pertanto, resta inteso che, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, il Venditore dovrà astenersi dal divulgare, consentire l'accesso, trasmettere o trasferire, in via diretta o indiretta, tutte le Informazioni o parte di esse a terzi, inoltre il Venditore non dovrà utilizzare, trarre vantaggio dalle Informazioni ricevute o disporre personalmente né tramite terzi. Nella valutazione delle Informazioni, la Parte Divulgante adotta tutte le misure necessarie affinché queste rimangano segrete, fermo restando che, in caso di divulgazione non autorizzata da parte dell'Acquirente, l'onere di dimostrare di aver adottato tali misure ricadrà sul Venditore. Il Venditore si impegna a rispettare con precisione gli obblighi indicati nel presente articolo, in quanto si presume che la violazione di questi sia in grado di causare un notevole danno all'Acquirente.

Gli obblighi del Venditore ai sensi del Contratto non cessano se non con riferimento a quella specifica parte delle Informazioni che il Venditore può dimostrare fossero già di pubblico dominio al momento della sottoscrizione del Contratto o che sono diventate note al pubblico successivamente per fatto a lui non imputabile.

Fermi restando gli obblighi di riservatezza sopra specificati, il Venditore si impegna a far sì che i propri obblighi ai sensi del Contratto siano rispettati anche dai propri azionisti, dipendenti, consulenti, subappaltatori e da altri soggetti che, direttamente o indirettamente, possano essere ancora a conoscenza delle Informazioni fornite dall'Acquirente al Venditore.

Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i dati personali, forniti in virtù dei rapporti commerciali oggetto del presente Contratto, saranno gestiti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 ed alle disposizioni nazionali vigenti in materia. In particolare, i dati saranno trattati principalmente per finalità amministrative e contabili, da persone appositamente autorizzate, mediante l'ausilio di archivi cartacei e/o di strumenti informatici e telematici idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Le Parti dichiarano altresì di aver reciprocamente letto e compreso l'apposita informativa elaborata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e prima d'ora resa disponibile tramite il sito web aziendale e/o con altre modalità similari.

Su richiesta della parte divulgante o una volta terminato l'utilizzo delle informazioni Riservate, la parte ricevente provvederà a restituire tutte le copie delle Informazioni Riservate alla parte divulgante o, su richiesta della parte divulgante, provvederà a distruggere le Informazioni Riservate e a certificare tale distruzione alla parte divulgante. La parte ricevente può conservare una copia delle Informazioni Riservate, a soli fini di archivio, fatto salvo l'obbligo continuo della parte non divulgante cui alla presente clausola 21.

22. FORZA MAGGIORE
Ove non espressamente indicato diversamente nel presente Contratto, nessuna delle parti può ritenere l'altra parte responsabile di un adempimento rispetto ai propri obblighi qui previsti qualora l'adempimento di tali obblighi sia ostacolato da circostanze non imputabili all'altra parte, a condizione che tale circostanza di impedimento non potesse o non dovesse essere prevista dall'altra parte ("Forza Maggiore"). Tali circostanze includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi senza preavviso, mobilitazioni belliche, embargo, requisizioni, sommosse ed eventi analoghi.

La parte che invoca la Forza Maggiore dovrà comunicare all'altra parte per iscritto, appena possibile, la situazione unitamente alla documentazione che la giustifica. Se una situazione di Forza Maggiore è continuata per 20 giorni o più, con o senza interruzione, o è evidente che questo si verificherà, la parte che non ha invocato la Forza Maggiore avrà il diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta.

Durante un periodo di Forza Maggiore invocato dal Venditore, l'Acquirente può liberamente acquistare da un terzo venditore e qualsiasi merce o servizio così acquisito, nel caso in cui sia stato assunto un impegno di acquisto, sarà dedotto dall'impegno dell'Acquirente di cui al Contratto.

23. DISPOSIZIONI GENERALI

(1) Ciascuna parte dovrà pagare le spese e i costi da essa sostenuti in relazione alla stipula e al perfezionamento del Contratto.

(2) Nessuna delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto può essere ceduta, trasferita o subappaltata dal Venditore senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

(3) Nulla nel Contratto potrà essere considerato come una partnership tra le parti né costituire una parte agente dell'altra parte per qualsiasi scopo o conferire a qualsiasi parte il potere di assumere o creare obblighi per conto o in nome dell'altra.

(4) Il Contratto può essere sottoscritto in un qualsiasi numero di esemplari, che tutti insieme, collettivamente, costituiranno un unico stesso accordo, e qualsiasi parte potrà stipulare il Contratto sottoscrivendo semplicemente un esemplare.

(5) Il Contratto e i documenti in esso menzionati contengono l'intero accordo tra le parti relativamente alle operazioni ivi previste e annullano che sostituiscono tutti gli accordi precedentemente intercorsi tra le parti in relazione a tali operazioni.

(6) Una rinuncia (espressa o implicita) da parte di una delle parti a una qualsiasi delle disposizioni del Contratto o a far valere qualsiasi violazione o inadempimento dell'altra parte rispetto a una qualsiasi delle disposizioni previste, non costituirà rinuncia continuativa, e tale rinuncia non impedirà alla parte che esprime tale rinuncia di far valere successivamente una qualsiasi delle disposizioni del Contratto non oggetto di rinuncia né di agire

rispetto a violazioni o inadempimenti successivi dell'altra parte ai sensi di una qualsiasi delle disposizioni del Contratto. La mancata pretesa di una delle parti, in qualsiasi momento, all'esecuzione da parte dell'altra parte di una disposizione del Contratto non pregiudica in alcun modo il diritto di esigere tale esecuzione in qualsiasi momento successivo.

(7) L'invalidità, l'illegittimità o l'inapplicabilità di una qualsiasi delle disposizioni del Contratto non pregiudica la validità, la legalità e l'applicabilità delle restanti disposizioni del Contratto.

(8) Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere fatta per iscritto e non avrà efficacia fino a quando non sarà firmata dai rappresentanti debitamente autorizzati dell'Acquirente e del Venditore (o dai loro successori o aventi causa autorizzati, a seconda dei casi).

24. COMUNICAZIONI

Qualsiasi avviso o altro documento da notificare ai sensi del Contratto può essere consegnato o inviato per posta o fax o posta elettronica alla parte a cui è destinata la notifica, al suo indirizzo che appare nel Contratto o ad altro indirizzo o numero di fax o indirizzo di posta elettronica eventualmente comunicato all'altra parte in conformità alla presente clausola 24. Qualsiasi avviso o altro documento inviato per posta dovrà essere inviato mediante posta aerea prepagata o posta prioritaria.

Tutte le comunicazioni effettuate in conformità a quanto sopra saranno considerate regolarmente effettuate e ricevute dal destinatario, se consegnate per posta entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'inizio da parte del mittente, se consegnate per fax o posta elettronica all'atto dell'inizio da parte del mittente.

25. LEGGE APPLICABILE

Il Contratto e tutti i suoi allegati e appendici sono disciplinati dalla legge italiana.

26. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, comprese le controversie relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

27. CODICE ETICO E MOG EX D.L.GS. 231/01 SAMET

Il Venditore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che l'Acquirente ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un Codice Etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://www.sametcarrellielevatori.com/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Venditore si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello citato, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza dell'Acquirente. Il Venditore dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, né risulta pendente a carico di tali rappresentanti legali e/o di tali soggetti in posizione apicale alcuna indagine o procedimento rilevanti a tali fini. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Venditore alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dalla medesima si rivelino errate, non vere o non corrette, l'Acquirente potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito. Prato, data _____

Venditore (timbro firma)

Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Venditore approva espressamente le seguenti disposizioni delle presenti Condizioni Generali del Contratto: articolo 2. GARANZIA; articolo 3. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; articolo 4. CESSAZIONE PER GIUSTA CAUSA O MANCATA ESECUZIONE; articolo 5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE; articolo 6. INFORMAZIONI TECNICHE DIVULGATE; articolo 7. RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO; articolo 8. ASSISTENZA E PARTI DI RICAMBIO; articolo 9. RESPONSABILITÀ E FORFAIT DANNI; articolo 10. CAMPIONI; articolo 11. CONTROLLO, TEST E DOCUMENTAZIONE; articolo 12. PREZZI E PRESTAZIONI DI PRODUZIONE; articolo 15. COMPENSAZIONE; articolo 16. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE; articolo 18. DOGANA; CONTROLLI DI ESPORTAZIONE; articolo 19. DIVIETO DI PUBBLICITÀ; articolo 20. RISPETTO DELLE LEGGI E APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE; articolo 21. RISERVATEZZA; articolo 23. DISPOSIZIONI GENERALI; articolo 25. LEGGE APPLICABILE; articolo 26. CONTROVERSIE

Venditore (timbro e firma)

Acquirente

SAMET SRL a socio unico

Società di Toyota Material Handling Italia Srl

Via Yuri Gagarin 48/50/52

59100 Prato

Tel.0574 634026 - 0583 216463 Fax 0574 634031

commerciale@grupposamet.com

www.sametcarrellielevatori.com

Cod.Fisc. 03150830481 -

P.Iva 00290530971

R.E.A. n.PO307340 Reg.Imp. PO 03150830481

Capitale Sociale € 46.480,00 i.v.